

RISCOSSIONE

Stretta sulla strumentalità del veicolo che evita il fermo amministrativo

di Fabio Campanella

Seminario di specializzazione

Riforma delle sanzioni e strumenti per evitare il contenzioso e trattare con gli uffici

Scopri di più

Il **fermo amministrativo**, disciplinato dall'[articolo 86, D.P.R. 602/1973](#), impedisce di **circolare con un veicolo** su cui sia stata **iscritta la misura cautelare** nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), salvo che il debitore dimostri – **entro trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo** – che il **bene mobile sia strumentale all'attività d'impresa o professionale esercitata**.

Di recente, la Corte di Cassazione, con le [ordinanze n. 34813/2024](#) e [n. 7156/2025](#), ha approfondito il **concetto di strumentalità del bene mobile** che permette di **evitare l'iscrizione del fermo amministrativo**, da parte dell'agente della **riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo**.

In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che **la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente** e che **la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo** e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale; **non soccorrono**, a tal fine, neppure le **risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli**, *“occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività”* per la **produzione dei ricavi caratteristici della stessa**, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla **natura intrinseca del bene**, come il **semplice utilizzo ai fini di spostamento**.

Il Collegio, poi, ha precisato che *“la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto”*, ma è essenziale - per essere considerato strumentale – che lo **stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata**, precisando, inoltre, che **occorre dimostrare che** *“l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno”*.

I Giudici di legittimità, sul piano probatorio, hanno da ultimo chiarito che, **ai fini della prova**

della strumentalità del veicolo, necessaria per escludere il fermo, non è **sufficiente l'acquisto del bene con fattura come "strumentale"** o l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell'ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia **necessario** altresì **dimostrare la stretta inerenza dell'automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali**.

La Cassazione ha richiamato sul punto **diverse pronunce di prassi dell'Amministrazione finanziaria** ([circolari n. 37/E/1997](#), [n. 48/E/1998](#), [n. 1/E/2007](#), [n. 11/E/2007](#); [risoluzione n. 59/E/2007](#)) che sostengono che il **requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto** ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipenda **direttamente dall'impiego del veicolo**.

Il Supremo Collegio si è anche soffermato sulla **relazione tra la strumentalità del bene all'attività e l'inerenza fiscale del relativo costo**, specificando che il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla **nozione di reddito d'impresa** ed esprime la necessità di **correlare i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa**, senza però che si debba compiere alcuna **valutazione in termini di utilità** – anche solo potenziale o indiretta – dei costi sostenuti in quanto è configurabile come inerente anche ciò che **non reca alcun vantaggio economico**, giacché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo; di contro, hanno chiarito che nel giudizio sulla strumentalità di un bene mobile registrato volto all'esclusione della **procedura cautelare del fermo amministrativo**, rileva lo stretto nesso di indispensabilità del bene per la produzione dei ricavi caratteristici dell'attività.

A parere di chi scrive, l'interpretazione fornita dalla Cassazione con le **due citate ordinanze** appare eccessivamente rigorosa e non rispondente allo spirito della norma.

Sposando l'interpretazione di legittimità in commento, infatti, la **norma limitativa della misura cautelare (articolo 86 citato, secondo comma, ultimo periodo)** risulterebbe **inapplicabile ai professionisti** – citati, invece, nel dettato normativo quali **destinatari dell'esclusione garantita dalla strumentalità del bene** – in quanto le attività esercitate da questi ultimi sono caratterizzate **quasi esclusivamente da prestazioni d'opera intellettuale** in cui i **fattori produttivi materiali e strumentali sono marginali** all'esercizio dell'attività; questa caratteristica li **differenzia dall'imprenditore** che, invece, **coordina beni e fattori produttivi** ai fini dell'esercizio d'impresa (si veda l'[articolo 53, Tuir](#)).

In sostanza, pertanto, **non potrà esserci alcun professionista** – e forse anche qualche imprenditore, pensando ad esempio a taluni agenti – che **possa invocare un rapporto di stretta necessità ed indispensabilità dell'auto per l'esercizio della propria attività**, come può invece fare un'impresa con i propri camion o escavatori.

Non resta che auspicare che il Supremo Collegio possa tornare ad **affrontare quanto prima la questione in commento per poter riconsiderare questo orientamento non condivisibile**.